

DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO**del 28 ottobre 2016****relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada (CETA).
- (2) In conformità della decisione (UE) 2017/37 ⁽¹⁾, l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada (CETA), da una parte ⁽²⁾, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (3) L'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo ne prevede la possibilità di applicazione provvisoria.
- (4) Parti dell'accordo rientranti nella competenza dell'Unione possono essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano completate le procedure per la sua conclusione.
- (5) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto CETA, come disposto all'articolo 26.1 dell'accordo, su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, in conformità dell'articolo 20.22 dell'accordo.
- (6) In conformità all'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti:

a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:

- articoli da 8.1 a 8.8;
- articolo 8.13;
- articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e,
- articolo 8.16;

⁽¹⁾ Decisione (EU) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ (Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

